



REGIONE PUGLIA

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

MARIO LOIZZO

Oggetto: Contratti di lavoro subordinato a tempo determinato gruppo consiliare Movimento 5 stelle

Allegati alla presente, inoltro copia firmata di contratti di lavoro subordinato e lavoro autonomo che integrano e sostituiscono i precedenti.

In particolare si allegano i contratti di:

- Maria Antonella Vincenti – lavoro subordinato a tempo determinato;
- Caterina Di Lernia – lavoro subordinato a tempo determinato;
- Antonio Cristiani - lavoro subordinato a tempo determinato;
- Alberto Claudio De Giglio - lavoro subordinato a tempo determinato;
- Valentina Romano – lavoro autonomo;
- Roberta Caragnano – lavoro autonomo;
- Sergio Lombardi – lavoro autonomo;

Cordialmente

Bari, 18.07.2017

GRUPPO CONSILIARE

MOVIMENTO CINQUE STELLE PUGLIA

BOZZETTI

Conferimento di incarico di consulenza professionale

Con la presente, Gianluca Bozzetti nato a [redacted] il [redacted] c.f. [redacted] Presidente pro tempore del Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle alla Regione Puglia c.f. 93462050720 con sede Via Capruzzi n. 212 Bari 70124, di seguito definito mandante o cliente,

Premesso che:

La Legge Regionale Puglia n. 29 del 22 ottobre 2015 ha modificato ed integrato la Legge Regionale Puglia n. 34 del 30 novembre 2012 e n. 3 del 11 gennaio 1994;

L'art. 1 comma 2 della Legge Regionale Puglia afferma:

"2. Ai fini dello svolgimento delle attività diverse da quelle di cui al comma 1, i Gruppi consiliari sono formazioni associative di consiglieri regionali e, pertanto, tali attività sono ovviamente svolte in regime privatistico ivi incluse quelle di acquisizione e gestione del personale e delle collaborazioni di cui all'articolo 3;

L'art. 3 della Legge Regionale Puglia n. 29 del 22 ottobre 2015 che ha modificato ed integrato la Legge Regionale Puglia n. 34 del 30 novembre 2012 e n. 3 del 11 gennaio 1994 in merito al 'Personale e collaboratori dei Gruppi' ha previsto:

1. Per lo svolgimento delle attività necessarie all'esercizio delle proprie funzioni i Gruppi consiliari si avvalgono, in virtù di rapporti di natura fiduciaria, di personale e di collaborazioni acquisite secondo le modalità di seguito stabilite.

2. In attuazione di quanto stabilito nell'articolo 5, comma 3 bis, della l.r. 34/2012, l'Ufficio di Presidenza determina, a valere sul bilancio del Consiglio regionale, il contributo annuale spettante ai singoli Gruppi nel rispetto del parametro costituito dal costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6, per ciascun componente.

3. Il costo dell'unità di personale di cui al comma 2 è determinato con riferimento al trattamento economico, fondamentale e accessorio, massimo previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa applicabile alla Regione Puglia, con inclusione della retribuzione differita, del valore di due buoni pasto per settimana, dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario corrispondenti al massimo legale di centottanta ore/anno e del valore dei novanta buoni pasto conseguentemente spettanti, nonché di tutti gli oneri previdenziali e assicurativi connessi. I suddetti valori sono aggiornati alle variazioni introdotte dalla suddetta contrattazione collettiva.

4. L'Ufficio di Presidenza con propria deliberazione stabilisce entità, tempi e modalità di erogazione del contributo a ciascun Gruppo consiliare.

5. Il personale dei Gruppi consiliari può essere acquisito:

a) mediante il distacco di dipendenti regionali in servizio presso il Consiglio, la Giunta o gli enti strumentali della Regione Puglia;

b) mediante il comando di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni;

c) mediante i contratti previsti dalla vigente legislazione per l'acquisizione di prestazioni di lavoro subordinato o autonomo valevoli per il privato datore di lavoro.";

a) L'art. 4 della stessa Legge Regionale Puglia n. 29 del 22 ottobre 2015 in merito alle 'Procedure per l'acquisizione del personale' al comma 5 recita:

5. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 01, comma 2 della presente legge (n. 3 del 11 gennaio 1994), il Gruppo consiliare, in aggiunta alle modalità di cui ai commi 1 e 2, può avvalersi di personale e collaboratori sulla base di contratti di diritto privato intuitu personae. A tal fine il Presidente, in rappresentanza e nell'interesse del proprio Gruppo consiliare, può procedere, su base fiduciaria ed entro i limiti del budget complessivo fissato e

concretamente disponibile per effetto dei distacchi e dei comandi del personale di cui ai commi precedenti, alla sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche part-time, o di lavoro autonomo, ivi inclusi incarichi di consulenza a soggetti o istituzioni pubbliche o private, secondo le tipologie contrattuali, le forme e i modi previsti dalla legislazione vigente;

CONFERISCE

Il presente mandato professionale, disciplinato dagli articoli sottostanti, all'Avvocato Valentina Romano, nata a [REDACTED] il [REDACTED] residente a [REDACTED] e domiciliata presso il suo studio legale in [REDACTED] [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], P.I. [REDACTED] professionista;

1. OGGETTO DEL MANDATO

Il gruppo Consiliare Regione Puglia del Movimento 5 Stelle conferisce all'Avvocato Valentina Romano che accetta, l'incarico di prestare continuativamente all'interno dello staff del suddetto gruppo consiliare, consulenza in materia di diritto Sanitario, governance e modelli sanitari e più in generale attività di supporto legislativo e politico al gruppo, nonché redazione degli atti legislativi e di sindacato ispettivo ad essa connessi e più in generale alla redazione di atti conformi alla peculiare attività politica tipica di un gruppo consiliare regionale e dei suoi componenti.

Il professionista eseguirà personalmente l'incarico assunto e potrà avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, sempre che tale collaborazione non si traduca in atti incompatibili con la personalità della prestazione;

2. COMPENSO

Per tutte le attività di cui la punto 1), tenuto conto delle premesse, nonché dell'attività oggetto del mandato, della sua complessità, del carattere continuativo della stessa, tenuto altresì conto del fatto che l'applicazione delle percentuali previste dal tariffario dei compensi professionali per avvocati e studi legali in ambito civile basato sui nuovi parametri ministeriali 2014, disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", per le attività professionali assicurate e richiamate al punto 1), comporterebbe lo sfioramento del limite di spesa previsto dalle norme della Regione Puglia indicate in premessa, si stabilisce un compenso mensile onnicomprensivo pari ad € 2.300,00 oltre IVA e oltre contributo Integrativo della Cassa previdenziale Cassa Forense, oltre rimborsi spese documentati e sostenuti esclusivamente previa autorizzazione del mandante (si considerano tali le spese di viaggio come biglietti aerei e ferroviari, i rimborsi chilometrici, i costi di parcheggio per la prestazione resa, anche nel caso di trasferte che, a tal fine, dovessero rendersi necessarie e includendo, quindi, anche le eventuali spese di vitto e alloggio), oltre rimborso delle spese forfettarie come previsto dalla legge forense n. 247 del 31.12.2012 e dal D.M. n. 55/2014 per un valore imponibile pari al 15% della somma spettante a titolo di compenso mensile.

Il pagamento del suddetto compenso deve corrispondersi da parte del cliente, mensilmente o trimestralmente e comunque entro e non oltre il 10° giorno successivo al ricevimento del preavviso di parcella e/o fattura.

Nell'eventualità di ulteriori voci di spesa i compensi professionali verranno adeguati sulla base di una nuova negoziazione, in ragione delle attività non comprese, non previste e non prevedibili tra le parti, ma necessitate ed effettivamente svolte.

L'indicato compenso è commisurato al grado di complessità dell'incarico e all'importanza dell'opera e pertanto, ritenuto da entrambe le parti congruo, proporzionato e soddisfacente per l'incarico professionale conferito e liberamente determinato.

Il cliente dichiara di essere consapevole ed informato del grado di complessità dell'incarico e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili. Dichiara inoltre di essere stato edotto delle problematiche pertinenti l'incarico professionale conferito e s'impegna a rendere noto e a mettere a disposizione ogni documento utile allo svolgimento dell'incarico.

Il professionista potrà delegare lo svolgimento della prestazione a terzi collaboratori o sostituti, sotto la sua responsabilità.

3. DURATA E RECESSO

Il presente mandato professionale decorre dalla data di sottoscrizione di esso e si intende conferito fino al recesso così come previsto dall'art. 2237 c.c., comunicando all'altra parte la propria volontà a mezzo lettera raccomandata o posta certificata con avviso di ricevimento con un **preavviso di mesi 1**.

Il mancato pagamento, nei termini pattuiti, costituisce giusta causa di scioglimento del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2237, 2° comma, c.c. ed autorizza, il professionista all'immediata rinuncia del mandato conferitogli con esonero da ogni responsabilità connessa e/o consequenziale a qualsivoglia pregiudizio arrecato al mandante – così come previsto dall'art. 2237, 3° comma, c.c..

4. OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il professionista, con la sottoscrizione per accettazione, si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione.

Il professionista rispetterà il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni dei quali sia venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico.

Il Professionista indica di seguito i dati della propria polizza assicurativa RC Professionale a copertura di tutta l'attività professionale esercitata dal sottoscritto come indicata al punto 1:

Polizza n. 0026401327 stipulata con la Compagnia HDI Assicurazioni

4bis. CODICE DI COMPORTAMENTO

Il professionista, preso atto che con D.G.R. N. 1423 del 4 luglio 2015 in attuazione delle disposizioni vigenti volte a favorire la prevenzione di forme di corruzione nella P.A. ed a riaffermare il valore della integrità e dell'etica pubblica è stato adottato il Codice di Comportamento al quale si debbono attenere tutti i dipendenti della Regione Puglia ivi compresi i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo);

Il professionista dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento e di accettarne integralmente le disposizioni e prescrizioni, mediante sottoscrizione (copia allegata al presente mandato);

4ter. RACCOMANDAZIONI ETICHE

Il professionista, preso atto che con o.d.g. approvato in data 13.10.2015 il Consiglio Regionale in merito alle spese del personale dei Gruppi consiliari ha impegnato l'ufficio di Presidenza, nell'ambito delle attività finalizzate a dare disposizioni per l'attuazione alle leggi regionali n. 3/1994 e n. 34/2012, ad adottare un regolamento secondo i principi e le finalità riportate nello stesso o.d.g., per un comportamento eticamente responsabile nell'adozione degli atti conseguenti alle nuove norme, accetta espressamente che la cessazione del contratto presente avvenga immediatamente, qualora la sua posizione rientri tra le due seguenti fattispecie:

- soggetti rinviati a giudizio o sottoposti a misura di prevenzione personale o patrimoniale per reati di peculato, concussione, corruzione, induzione, voto di scambio, per uno dei delitti contro l'ordine pubblico ovvero per reati di criminalità organizzata e mafiosa;

- soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, a una pena detentiva superiore ai tre anni per delitti non colposi che ledono l'immagine e il decoro del Gruppo consiliare e del Consiglio regionale.

5. OBBLIGHI DEL MANDANTE

Il mandante ha l'obbligo di far pervenire tempestivamente presso lo studio del professionista la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico garantendone fin d'ora la completezza, l'esattezza e l'autenticità. La consegna della documentazione occorrente alla prestazione professionale non sarà oggetto di sollecito o ritiro da parte del professionista il quale declina sin da ora ogni responsabilità per mancata o tardiva esecuzione del mandato dovuta al ritardo, incuria o inerzia da parte del mandante.

Il mandante ha l'obbligo di informare tempestivamente il professionista su qualsivoglia variazione e modifica della realtà fattuale e giuridica che abbia inerenza al mandato conferito.

6. FORO COMPETENTE

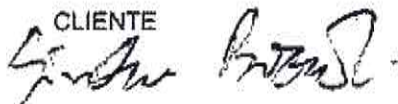
Per tutte le controversie sull'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà competente in esclusiva il foro di Bari.

7. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso rimando alle norme vigenti in materia, nonché all'ordinamento degli avvocati.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bari, li 10.04.2012

CLIENTE


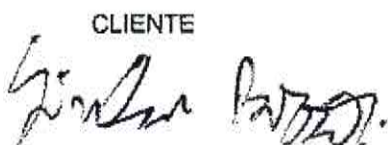
PROFESSIONISTA


Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., le parti, con la sottoscrizione sotto apposta, accettano espressamente gli articoli:

- 2) compenso, in particolare dichiara di essere consapevole ed informato del grado di complessità dell'incarico e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili;
- 3) durata e recesso, in particolare clausola penale;
- 4) obblighi dei Professionisti;
- 4bis) codice di comportamento
- 4ter) raccomandazioni etiche
- 5) obblighi del Mandante;
- 6) Foro competente;
- 7) norme di rinvio.

Letto, confermato e sottoscritto

Bari, li 10.04.2012

CLIENTE


PROFESSIONISTA

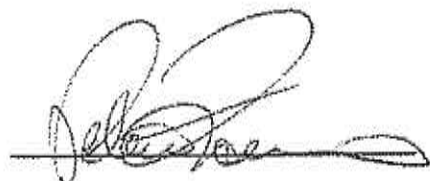

La sottoscritta Avvocato Valentina Romano, nata [REDACTED] il [REDACTED] residente a [REDACTED] e domiciliata presso il suo studio legale in Via [REDACTED] codice fiscale [REDACTED], P.I. [REDACTED] professionista, collaboratrice del Gruppo Consiliare del Movimento 5 stelle Puglia, in riferimento alla deliberazione della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 34/2017/FRG nella quale *"si richiama l'attenzione sull'osservanza delle raccomandazioni etiche riportate al titolo IV, punto 2, della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 19 del 23 novembre 2015 recante le linee guida sull'applicazione della citata L. R. n. 29/2015 ed in particolare all'inserimento nei contratti di lavoro della clausola a mente della quale: "I Gruppi consiliari e, per ciascuno di essi, il proprio Presidente si impegnano a... inserire nei contratti di lavoro subordinato, in quelli di conferimento di incarichi di lavoro autonomo e nei contratti di somministrazione una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione dei contratti di lavoro subordinato o autonomo ovvero la cessazione immediata della missione di lavoro somministrato nel caso in cui sopravvenga una delle situazioni personali impeditive di cui al punto c)", ossia una condanna anche non definitiva, purché confermata in appello, per uno dei delitti cui il codice penale collega l'estinzione del rapporto di lavoro e di impiego ovvero la perdita della capacità di contrarre con la P.A, oppure la sottoposizione, al momento del conferimento dell'incarico, a misure di prevenzione personale e patrimoniale ovvero al rinvio a giudizio per i reati di criminalità organizzata e mafiosa."*

DICHIARA

di essere a conoscenza e pertanto di accettare la clausola indicata delle raccomandazioni etiche riportate al titolo IV, punto 2, della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 19 del 23 novembre 2015 recante le linee guida sull'applicazione della citata L. R. n. 29/2015 ed in particolare accetta la clausola di risoluzione immediata del mandato professionale nel caso in cui sopravvenga una delle situazioni personali impeditive di cui al punto c) ossia una condanna anche non definitiva, purché confermata in appello, per uno dei delitti cui il codice penale collega l'estinzione del rapporto di lavoro e di impiego ovvero la perdita della capacità di contrarre con la P.A, oppure la sottoposizione, al momento del conferimento dell'incarico, a misure di prevenzione personale e patrimoniale ovvero al rinvio a giudizio per i reati di criminalità organizzata e mafiosa.

In fede.

Bari, 10.04.2017



**AUTOCERTIFICAZIONE
RAPPORTI DI PARENTELA CON COMPONENTI GRUPPO CONSILIARE
MOVIMENTO 5 STELLE**

La sottoscritta VALENTINA ROMANO nata a [redacted] prov. [redacted]
residente a [redacted] prov. [redacted] c.a.p. [redacted] indirizzo [redacted]
consapevole delle responsabilità penali e amministrative cui può andare incontro in
caso di rilascio di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti al vero

DICHARA

(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000)

che non sussistono rapporti di coniugo, di stabile convivenza, di parentela, in linea
retta o collaterale, entro il quarto grado ovvero di affinità entro il secondo grado con
ciascun consigliere regionale componente del gruppo consiliare del Movimento 5
Stelle Puglia.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, i
dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità per il quale la
dichiarazione viene resa.

Bari, 13.02.2019

In Fede



